DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1983

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « Ortec-Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S » non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(83/63/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 608/82 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75 [3], in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 29 luglio 1982, la Germania ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « Ortec — Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S », ordinato il 29 ottobre 1978 e destinato a dimostrare l'irradiazione gamma in coincidenza reciproca negli esperimenti gamma su un acceleratore tandem a seguito di reazioni di ioni pesanti onde determinare in particolare la polarizzazione e molteplicità delle radiazioni gamma, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità ;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 15 dicembre 1982 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie ;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un rivelatore ; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali il campo di rivelazione, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica ; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche ; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico ;

considerando tuttavia che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi sono attualmente fabbricati nella Comunità ; che tale è il caso, in particolare, dell'apparecchio « Series EGL » costruito dalla ditta Enertec Schlumberger, 1, rue Nieuport, 78140 Velizy-Villacoublay, Francia, dell'apparecchio « Series Si(Li)X » costruito dalla ditta Montedel Laben, via Bassini 15, Milano, Italia e dell'apparecchio « Ge(Li) » costruito dalla ditta Harshaw Chemie BV, Strijkviertel 67, 3454ZG De Meern, Paesi Bassi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « Ortec — Ge(Li) Coaxial Detector, model 8511-20195-S », che costituisce oggetto della domanda della Germania, del 29 luglio 1982, non può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

(1) GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 4.
(3) GU n. L 318 del 13. 12. 1979, pag. 32.